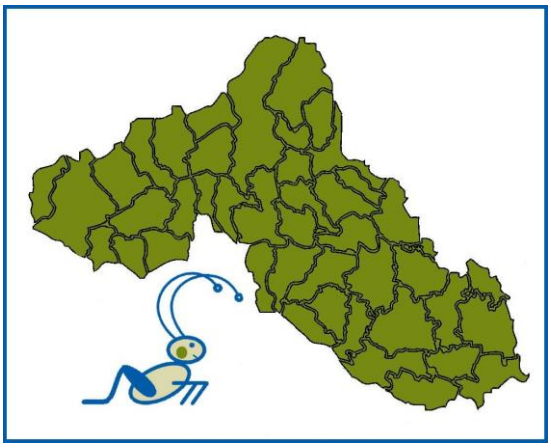

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Approvato con deliberazione
del Comitato
del Consiglio di Bacino Sinistra Piave
n. 4 del 31.01.2022

Conegliano, gennaio 2022

SOMMARIO

PARTE A 2

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (DI SEGUITO PTPC) 2
Art. 1: Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC) 2
Art. 2: Responsabile della prevenzione della corruzione 3
Art. 3: Predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della Trasparenza (PT), ovvero del PTPCT 3
Art. 4: Attuazione del Piano 5
Art. 5: Analisi del contesto esterno e del contesto interno 5
Art. 6: Analisi dei rischi corruttivi 13
Art. 7: Azioni di riduzione del rischio 17
Art. 8: Controllo e monitoraggio dei rischi 19
Art. 9: Approvazione e aggiornamento 20
Art. 10: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 21
Art. 11: Norme finali, trattamento dati e pubblicità 21

PARTE B 22

PIANO DELLA TRASPARENZA 2020-2022 (DI SEGUITO PT) 22
Art. 12: Premessa 22
Art. 13: Individuazione dei dati da pubblicare 24
Art. 14: Soggetti competenti all'attuazione del Programma 25
Art. 15: Accesso documentale 25
Art. 16: Accesso civico 26
Art. 17: Accesso generalizzato 27
Art. 18: Campo di applicazione - limiti 27
Art. 19: Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati 28
Art. 20: Categorie di dati e contenuti specifici 29
Art. 21: Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 29
Art. 22: Albo Pretorio on line 30
Art. 23: Indicazioni generali sulle modalità di pubblicazione on line dei dati 30
Art. 24: Formato e contenuto dei documenti 31
Art. 25: Modalità di adozione del Programma 31
Art. 26: Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder 32
Art. 27: Coinvolgimento degli stakeholder interni 32
Art. 28: Attività di promozione di una cultura dell'integrità – Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 32
Art. 29: Le modalità di attuazione del programma, le azioni previste, i tempi di attuazione e le strutture competenti 33
Art. 30: Le risorse dedicate 34
Art. 31: Compiti di verifica 34

PARTE A

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC)

Art. 1: Oggetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC)

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 (di seguito PTPC) costituisce aggiornamento del precedente Piano Triennale 2021-2023 e dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*". Esso è redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da CIVIT (oggi ANAC) con delibera n. 72 nel mese di settembre 2013 e successive modifiche, dell'Aggiornamento 2015 al PNA con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, all'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n.1074 del 21 novembre 2018, al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 (*per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori*) e contiene nella parte B) la sezione denominata "Piano della Trasparenza".

2. Esso rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione e della trasparenza all'interno del Consiglio di Bacino Sinistra Piave (in seguito anche semplicemente Consiglio di Bacino).

3. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, costituito sotto forma di Convenzione rep. N. 294 – prot. N. 51147 in data 26.11.2014 del comune di Conegliano, registrata a Conegliano il 4.12.2014 al n. 5828 serie 1° T, tra i 44 comuni partecipanti, svolge le funzioni di governo, di pianificazione, di affidamento e di controllo della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, così come individuate dal D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" (Testo Unico Ambientale) e dalla L. R. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»*", che prima erano in capo all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.).

Art. 2: Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito "Responsabile della prevenzione") è affidato al Direttore, quale figura indipendente e posta in posizione apicale nell'organigramma dell'Ente, in applicazione di quanto previsto dall'art.6, comma 2, della convenzione ONU contro la corruzione, e art 1, comma 7, Legge 190/2012.

2. Con delibera del Comitato del Consiglio di bacino n. 6 del 5.03.2021 è stato affidato infatti al Direttore, avv. Guido Sartorato, il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito "Responsabile della prevenzione"), ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n.190/2012, con funzioni anche di Responsabile per la trasparenza e l'integrità, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

3. Il Direttore è stato nominato con deliberazione del Comitato del Consiglio di bacino n. 7 del 5.03.2021 responsabile dell'anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012.

4. Essendo Ente di piccole dimensioni con carenza di personale, il Direttore è stato nominato con deliberazione del Comitato del Consiglio di bacino n. 18 del 5.03.2021 Responsabile della Protezione dei dati (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, come peraltro ammesso nel PNA 2018 (Parte generale - par. 7.1).

5. Per quanto stabilito dalla Convenzione rep. N. 294 – prot. N. 51147 in data 26.11.2014 del Comune di Conegliano, registrata a Conegliano il 4.12.2014 al n. 5828 serie 1° T, costitutiva del Consiglio di bacino Sinistra Piave, la struttura e la pianta organica dell'Ufficio Consiglio sono contenute e tali da prevedere una struttura direzionale semplificata. Al Direttore, in quanto Responsabile della prevenzione, spetta l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano.

6. Il Responsabile della prevenzione predispone annualmente, nei termini previsti dalle disposizioni dell'Autorità, una relazione nella quale dà evidenza dei contenuti dell'attività svolta nel corso dell'anno. La Relazione, come da indicazioni fornite dall'ANAC è pubblicata nel sito internet del Consiglio nella sezione "Amministrazione trasparente" – Altri contenuti – anticorruzione" nel formato previsto.

Art. 3: Predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della Trasparenza (PT), ovvero del PTPCT

1. Il Responsabile della prevenzione aveva predisposto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 in esecuzione al mandato conferitogli con delibera n. 3 del 14.03.2017 dall'Assemblea di Bacino, con la quale è stato approvato il "*Documento sul contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2017 – 2019 (PARTE A) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 2017 – 2019 (PARTE B)*", che è stato sottoposto a

procedura di consultazione esterna (stakeholders esterni") mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni dal 31.01.2017; ad esito di tale consultazione esterna non erano pervenute osservazioni.

2. Nel predetto Documento erano definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e in materia trasparenza; inoltre vengono indicate le metodologie da seguire nella formazione del Piano e nella definizione delle misure, sia generali che specifiche nelle singole aree a maggior rischio, da attivare al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici. Infine venivano espressi gli indirizzi per l'individuazione dei dati da pubblicare ai fini della normativa sulla trasparenza, identificando i soggetti incaricati della loro elaborazione e pubblicazione con particolare rilievo nella sezione della trasparenza dedicato all'accesso documentale (ex L. 241/1990), all'accesso civico e all'accesso generalizzato.

3. Il Responsabile della prevenzione, nell'adozione del presente Piano 2022-2024, aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019, approvato con deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino Sinistra Piave n. 9 del 13 aprile 2017, del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, approvato con deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino Sinistra Piave n. 3 del 31 gennaio 2018 del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino Sinistra Piave n. 1 del 26 gennaio 2019, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione del Comitato del Consiglio di Bacino Sinistra Piave n. 1 del 24 gennaio 2020 ed infine del precedente Piano approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 19 marzo 2021 ha seguito il seguente approccio metodologico:

   - analisi del rischio corruttivo tramite esame delle attività e dei procedimenti del Consiglio e conseguente individuazione delle attività a maggiore esposizione al rischio di corruzione;
   - individuazione ed aggiornamento delle azioni di riduzione del rischio di corruzione;
   - analisi e individuazione, aggiornamento delle azioni di monitoraggio e delle azioni di contrasto alla corruzione.

4. Il Responsabile della prevenzione, di concerto con il personale dell'Ufficio di Bacino, al fine di identificare le aree a rischio di corruzione, ha individuato le attività e i procedimenti amministrativi di cui al comma 16 dell'art 1 della L. 190/2012 integrando l'elenco ove necessario, tenuto conto della specificità e della *mission* dell'Ente.

5. Ha poi proceduto ad individuare le azioni di riduzione del rischio di corruzione analizzando sia le misure obbligatorie, la cui applicazione discende dalle norme, sia le ulteriori misure ritenute necessarie e da aggiornare al fine del trattamento del rischio e ha definito il sistema attraverso cui monitorare l'andamento dei lavori.

Art. 4: Attuazione del Piano

6. Le regole e gli obiettivi del Piano sono attuati dal Responsabile della prevenzione.

7. Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo è tenuto tutto il personale dipendente del Consiglio ciascuno per l'area di competenza.

8. Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del Piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Consiglio, qualunque forma esso assuma.

9. Tutti i dipendenti del Consiglio devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal Piano; l'eventuale violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

10. Il Responsabile della prevenzione garantisce la diffusione e la conoscenza effettiva del Piano a tutti i dipendenti con appositi incontri di formazione con partecipazione obbligatoria.

11. I risultati relativi all'attuazione del Piano saranno contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'Art.1, comma 14 della Legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D.Lgs. 15 marzo 2013, n. 33 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", dal Piano Triennale per la Trasparenza e dalle determinazioni dell'ANAC.

12. Il Codice di comportamento interno, allegato ed approvato con delibera dell'Assemblea n. 3 del 14 marzo 2017, costituisce fondamento del presente Piano e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nello stesso.

Art. 5: Analisi del contesto esterno e del contesto interno

1. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, come sopra già indicato, è stato istituito con la Convenzione rep. 293 al prot. 151147 del 26.11.2014 del comune di Conegliano, registrata a Conegliano il 4.12.2014 al n. 5828 serie 1° T, ex art. 30 TUEL tra i 44 Comuni del Bacino "Sinistra Piave", ai sensi della L.R. del Veneto 31 dicembre 2012, n. 52.

2. Il Consiglio di Bacino ha personalità giuridica di pubblica amministrazione ed in quanto tale è sottoposto alla normativa di legge che regola la materia dell'anticorruzione della trasparenza negli Enti pubblici.

3. La L.R. del Veneto n. 52/2012 e la Convezione sopracitata affidano al Consiglio di Bacino Sinistra Piave il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Bacino “Sinistra Piave”.

4. Sulla base della vigente normativa, il servizio pubblico locale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, spazzamento, trasporto ed avvio a recupero/riciclo/smaltimento dei rifiuti.

5. Il Consiglio di Bacino non ha competenza nella gestione delle fasi successive all’avvio a recupero/riciclo/smaltimento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle autorizzazioni ed ai controlli sugli impianti di recupero, di trattamento e di discarica.

6. Per gli aspetti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’analisi del contesto esterno si incentra sulle caratteristiche del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Bacino Sinistra Piave: questa precisa identificazione del perimetro dell’attività del Consiglio di Bacino è rilevante ai fini dell’analisi dei fattori di rischio corruzione gravanti sull’Ente stesso in quanto è noto che i comportamenti a maggior rischio corruttivo sono concentrati nelle gestioni dei rifiuti speciali e degli impianti di trattamento e smaltimento, che non rientrano nella competenza del Consigli di Bacino.

7. Per illustrare le caratteristiche del servizio pubblico di gestione rifiuti urbani nel Bacino Sinistra Piave, si fa riferimento innanzitutto ai dati statistici ufficiali più aggiornati tratti rispettivamente dal Rapporto edizione 2021 dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) riassunti di seguito.

Distribuzione dei comuni in base alla produzione pro capite di rifiuto urbano residuo

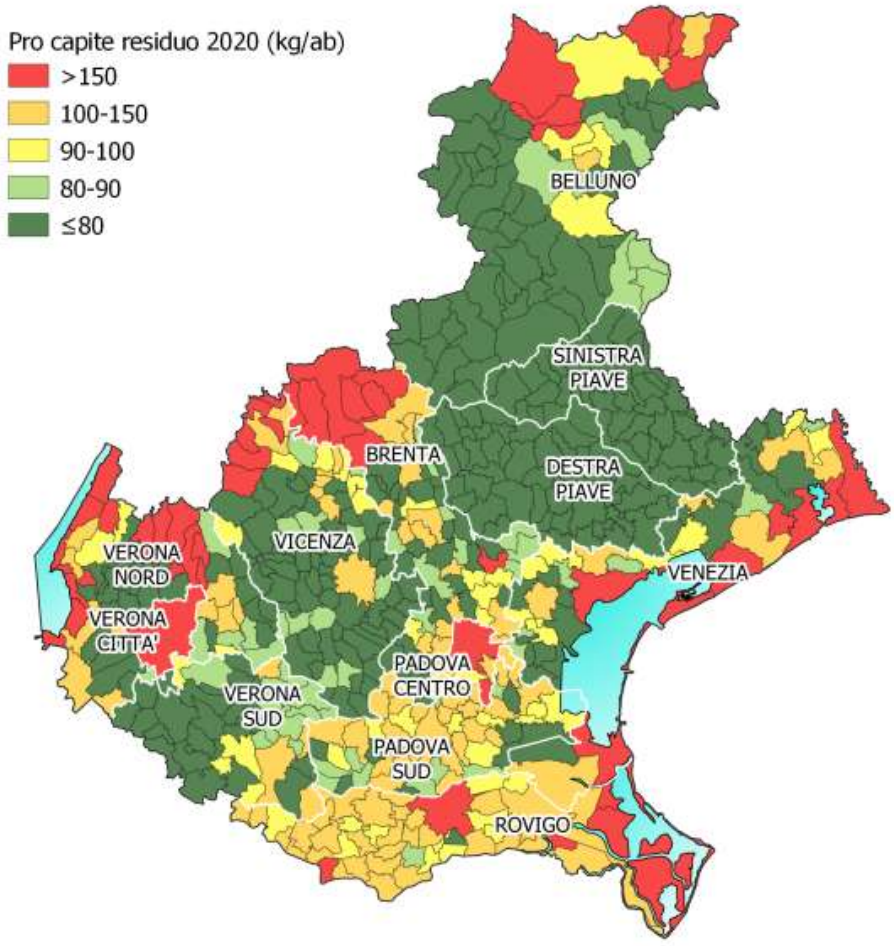

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

ARPAV - Rapporto rifiuti urbani. Edizione 2021 13

Rifiuto urbano pro capite prodotto suddiviso per BACINO

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

La **produzione pro capite** regionale, pari 456 kg/ab (1,25 kg/ab*giorno), con una diminuzione di oltre il 3% rispetto al 2019, riconferma la posizione tra le più basse a livello nazionale. La rilevante diminuzione rispetto il 2019 del pro capite dei bacini Padova Centro e Venezia è imputabile agli effetti della pandemia (contrazione turisti e studenti universitari) piuttosto che all'introduzione di nuove modalità gestionali tali da condurre a questi risultati.

Dati anno 2020

Ripartizione della produzione totale di rifiuto urbano per BACINO

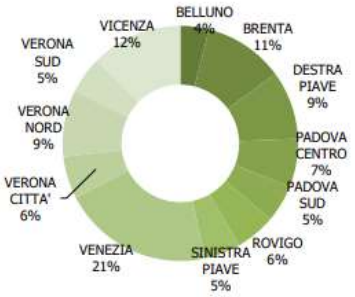

Bacino	Rifiuto totale (t)	Rifiuto pro capite (kg)
Belluno	87.316	435
Brenta	245.633	417
Destra Piave	210.249	379
Padova Centro	147.672	537
Padova Sud	114.157	449
Rovigo	124.189	532
Sinistra Piave	110.181	365
Venezia	461.866	529
Verona Città	129.487	501
Verona Nord	204.737	486
Verona Sud	113.224	457
Vicenza	279.882	415
Veneto	2.228.594	456

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

A livello di **Bacino** si conferma Venezia (coincidente con l'intera provincia) quello con il dato maggiore di produzione totale, seguito da Vicenza e Brenta. Si evidenzia il dato comunque elevato anche dei Bacini Padova Centro e Verona Città, seppur costituiti quasi esclusivamente dai capoluoghi di provincia.

ARPAV - Rapporto rifiuti urbani. Edizione 2021 10

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

Rifiuto residuo (EER 200301, 200203) pro capite prodotto suddiviso per BACINO

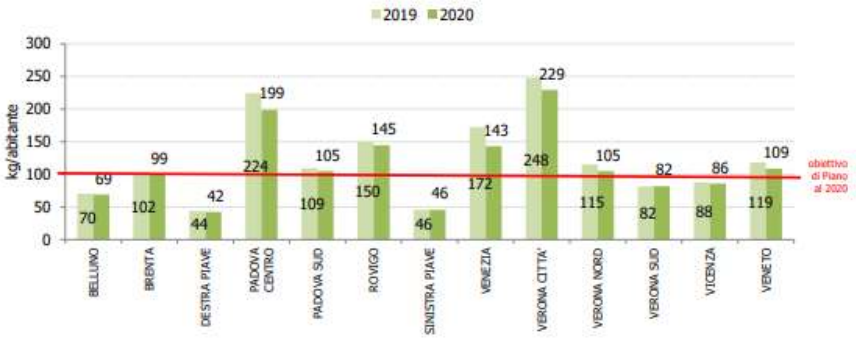

Rifiuto residuo (EER 200301, 200203) pro capite prodotto suddiviso per PROVINCIA

Fonte: Elaborazioni ARPAV – ORR sui dati provenienti dall'applicativo ORSo

L'analisi del rifiuto residuo pro capite evidenzia ben 8 Bacini su 12 con valori inferiori alla media regionale. Ciò corrisponde ad oltre il 66% della popolazione veneta. Solo 3 Provincie tuttavia presentano valori inferiori all'obiettivo di Piano al 2020. Gli ottimi risultati di alcuni Bacini sono tuttavia mitigati, nel valore medio regionale, dai contesti che, per diversi motivi, presentano ancora produzioni pro capite decisamente elevate, in particolare Padova Centro e Verona Città, fortemente influenzate dalle dinamiche dei capoluoghi di Provincia.

8. Nel bacino "Sinistra Piave" i dati relativi alla produzione procapite complessiva di rifiuti e la percentuale di raccolte differenziate, sulla base dei dati ufficiali forniti dal Servizio Osservatorio Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti dell'ARPAV, sono riassunti nella tabella seguente:

Bacino Sinistra Piave	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Produzione procapite (kg/ab*anno)	343	355	353	363	361	365

Raccolta differenziata (Metodo ISPRA)		86,1%	85,3%	85;6%	85,4%	86,8

ed attestano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore nazionale (65% di raccolte differenziate dei rifiuti urbani entro il 31.12.2012, come disposto dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006) e da quelli regionali (come previsto dal comma 6 dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006) fissati nel Piano Regionale dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015) al 2020 sia per quel che riguarda la produzione procapite complessiva di rifiuti (max 420 kg/abitante al 2020) sia per la percentuale di raccolte differenziate (76% al 2020).

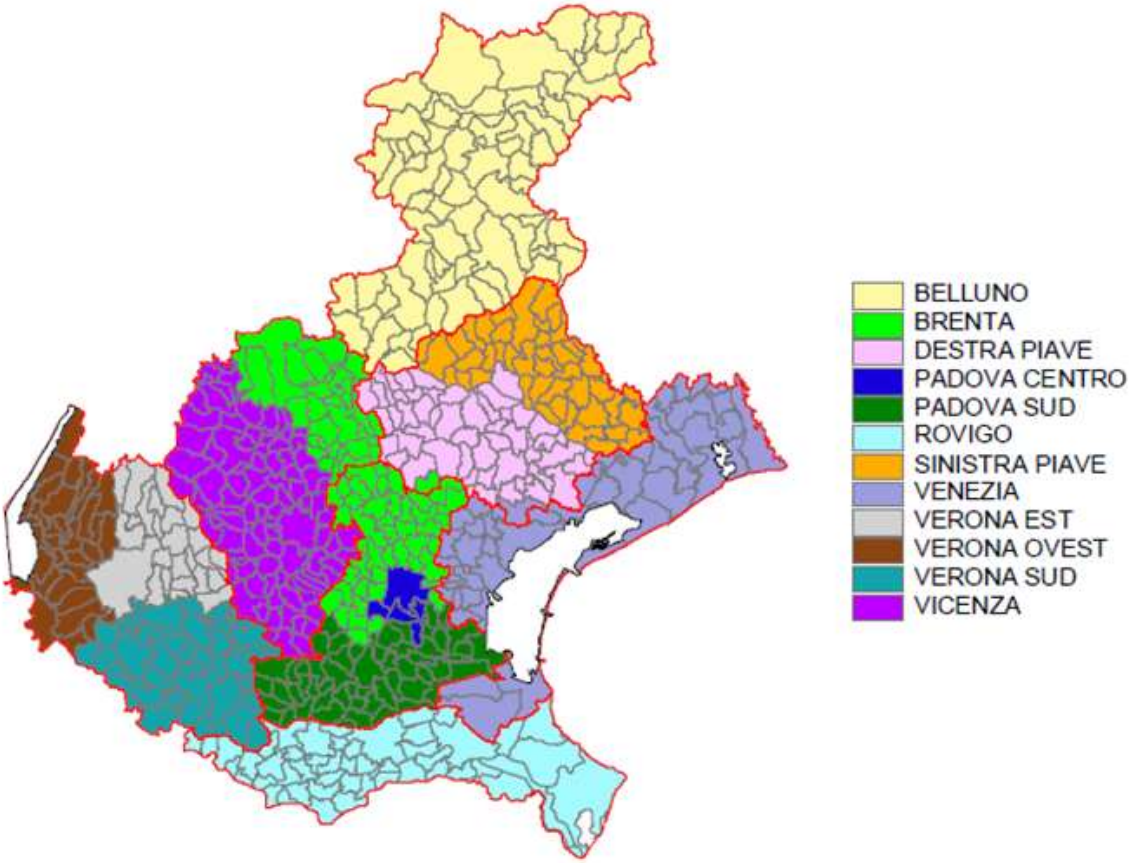

Fig. 5.1 - Bacini territoriali individuati dalla DGRV 13/2014.

9. I risultati di assoluta eccellenza sono sostanzialmente dovuti all'applicazione del sistema di raccolta "porta a porta spinto" con tariffa unica corrispettiva puntuale sull'intero bacino (a partire da marzo 2018) oltre alla presenza di attuali n. 36 centri di raccolta differenziata comunali e/o intercomunali. Il Rifiuto urbano residuo (secco) prodotto dal Bacino (pari nel 2020 a 13.729 tonnellate), è avviato per il totale a trattamento presso l'impianto. Il pressoché nullo conferimento in discarica (frazioni residuali dei trattamenti e sovvalli) è rilevante ai fini della valutazione del rischio corruttivo in capo al Consiglio di Bacino cui compete l'organizzazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Bacino Sinistra Piave, visti i fenomeni corruttivi collegati al conferimento in discarica rilevati in altri territori della penisola italiana.

10. La frazione organica (forsu e verde) dei rifiuti raccolti nel Bacino, comprensiva anche del verde (pari nel 2020 a 35.663 tonnellate) è assorbita in gran parte dall'impianto di Maniago, ubicato in Friuli, in prossimità dei confini del Bacino, di proprietà della Bioman s.p.a., partecipata del Consorzio per i Servizi Igiene del Territorio costituito dai 44 Comuni del Bacino ed in parte a Este (PD) nell'impianto di S.E.S.A.. Le altre frazioni di rifiuti differenziati sono trattate per il recupero e valorizzazione presso l'impianto di Godega di Sant'Urbano del gestore Savno s.r.l..

11. La gestione del servizio integrato dei rifiuti nel bacino "Sinistra Piave" è affidata da Savno s.r.l., gestore del servizio a seguito di gara europea a doppio oggetto, a far data dall'1.01.2015 e fino al 2029, con affidamento del servizio per il 70% e cessione del 40% delle quote societarie di Savno s.r.l. all'A.T.I. costituita da S.E.S.A. s.p.a. di Este (PD), Ingam s.r.l. di Mirano (VE) e Bioman s.p.a. di Mirano (VE). La procedura ad evidenza pubblica con gara europea effettuata appare essere stata condotta in linea con le specifiche misure al punto 6.2.2. della parte III Gestione dei rifiuti del PNA 2018; in data 10 agosto 2018 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino "Sinistra Piave" e Savno s.r.l. per la gestione del servizio pubblico integrato dei rifiuti urbani nel territorio dei comuni appartenenti al bacino "Sinistra Piave" ai sensi del il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.e.i. ed in particolare dell'art. 203 del suddetto Decreto Legislativo: questa appare il linea con le misure di cui al punto 6.2.4 della parte III Gestione dei rifiuti del PNA 2018.

12. Sul fronte del contesto interno, la struttura generale dell'Ente si articola nei seguenti Organi:

    - l'Assemblea di Bacino, organo di indirizzo generale: composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i 44 Comuni partecipanti del bacino "Sinistra Piave", come individuati dalla Regione del Veneto;

    - il Presidente, rappresentante legale dell'Ente, nominato dall'Assemblea tra i suoi membri;

- il Comitato di Bacino, organo di indirizzo esecutivo: composto dal Presidente e da altri sei membri dell'Assemblea, individuati mediante elezione tra i suoi componenti su base di liste bloccate, ai sensi della Convenzione (nell'ottobre 2019 sono state rinnovate le cariche);

- il Direttore, titolare di propri poteri deliberativi e responsabile dell'istruttoria delle delibere di Assembla e Comitato, su cui rilascia i pareri di regolarità tecnico-giuridica e contabile, ai sensi della Convenzione;

- il Revisore unico dei Conti, nominato dall'Assemblea ed incaricato del controllo economico-finanziario.

13. Il Piano tiene conto dell'attuale struttura organizzativa dell'Ufficio del Consiglio, decisamente contenuta per numero di dipendenti e semplificata, di cui si fornisce, di seguito, la rappresentazione grafica che non si discosta da quella degli anni precedenti:

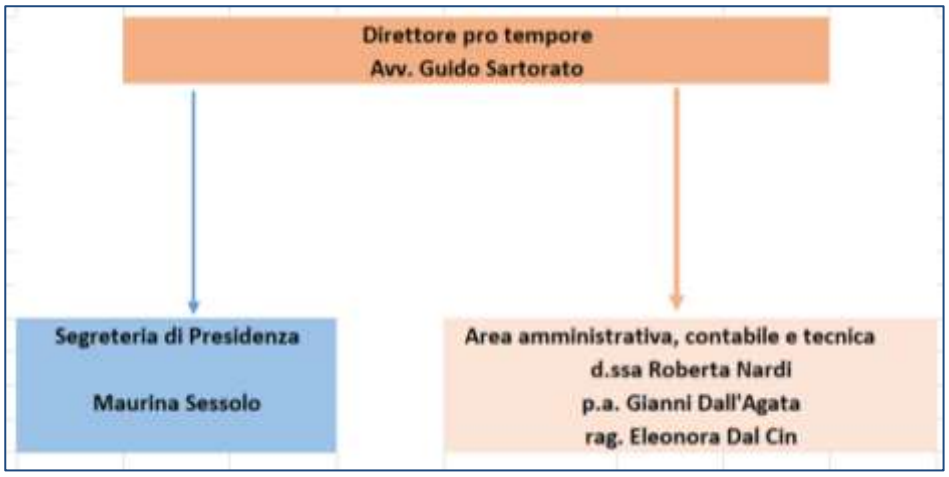

14. Seppur adibiti giocoforza a specifiche prevalenti mansioni nelle aree sopraindicate, tutti i dipendenti sono frequentemente coinvolti in attività trasversali svolte in comune, e condividono con il Direttore l'istruttoria dei vari atti deliberativi.

15. Si precisa che, salvo il Direttore, nessun dipendente dell'Ente, stante il loro inquadramento contrattuale, ricopre incarichi dirigenziali.

16. Non vi sono attualmente programmi di ampliamento dell'organico dell'Ente.

17. La contenuta struttura organizzativa dell'Ente, come sopra descritta, porta ad un' oggettiva concentrazione di incarichi in capo al Direttore, chiamato sia a ruoli di diretta deliberazione, sia a ruoli di tutela della legittimità delle delibere degli Organi, sia al ruolo di RPCT, anche se va richiamata la contenuta esposizione a rischi di corruzione indotta dalle connotazioni dell'attività sostanzialmente di controllo più che gestionali dell'Ente nel contesto esterno in cui opera.

18. Per bilanciare comunque questa oggettiva concentrazione di incarichi in capo al Direttore, istruttorie e procedimenti sono assegnati e/o condivisi con il personale dell'Ufficio e comunque assumono una specifica rilevanza il ruolo delle figure istituzionali di garanzia, quali il Presidente e il Revisore dei Conti per gli aspetti economico-finanziari. Inoltre, annualmente il Direttore ed il Comitato relazionano sulla loro attività di competenza all'Assemblea, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Ente, ai sensi degli articoli 13 e 15 della Convenzione.

Art. 6: Analisi dei rischi corruttivi

1. Ferme restando le disposizioni di legge per se stesse esemplificative di aree a rischio corruzione e richiamati i principi di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della Legge 241/90, la valutazione dei rischi è stata svolta dal Direttore, quale Responsabile della prevenzione, con la collaborazione di tutto il personale.

2. Il processo di gestione del rischio è stato sviluppato attraverso tre fasi:

   - mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio
   - valutazione del rischio
   - trattamento del rischio

3. Il Responsabile della prevenzione, tenuto conto della recente costituzione dell'Ente, della struttura semplificata e della attuale consistenza dell'organigramma, in sede di prima applicazione del Piano, ha individuato le aree di rischio comuni e obbligatorie per tutte le amministrazioni che possono essere sintetizzate come segue:

   - Area affidamento di lavori, servizi e forniture;

   - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

   - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

   - Area acquisizione e progressione del personale;

   - Area interventi comuni.

4. All'interno di ciascuna area sono stati individuati i processi sottesi e su ciascuno di questi processi è stato possibile individuare le attività di prevenzione in ordine alla potenziale esposizione al rischio corruzione nelle varie fasi.

5. Sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria, dell'adozione dell'atto finale, anche per individuare la maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle diverse fasi.

6. Particolare attenzione e analisi sono state indirizzate a quei procedimenti nei quali il rischio corruzione è stato giudicato più alto, quantificando il livello di rischio sulla base degli indici indicati nella tabella di valutazione allegata al PNA.

7. Lo schema sintetico di valutazione del rischio adottato in relazione a ciascun processo è stato il seguente:

Impatto/Probabilità	BASSA	MEDIA	ALTA
ALTO	Rischio rilevante	Rischio critico	Rischio molto critico
MEDIO	Rischio accettabile	Rischio rilevante	Rischio critico
BASSO	Rischio accettabile	Rischio accettabile	Rischio rilevante

8. Durante l'analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di "vulnerabilità" dell'organizzazione del Consiglio e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio ed è stato, tra l'altro, rilevato che:

   - le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di esercitare, per il tramite del dipendente che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti ecc.;

   - l'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sul Consiglio e i diritti in capo ai cittadini/utenti;

   - la correttezza gestionale e l'efficienza nelle procedure amministrative costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite;

   - la tangente quale elemento della condotta punibile, anziché consistere esclusivamente nella classica dazione di denaro, può essere occultata da articolati meccanismi di scambio di vantaggi sia diretti che indiretti in favore del corrotto.

9. Sulla base del più alto livello di rischio, le azioni ipotizzate quali strumenti di mitigazione del rischio verranno inserite nelle diverse annualità del PTPC.

10. Successivamente, tutte le aree a rischio del Consiglio, ossia tutte le attività esposte a rischio corruzione, sono state elencate nella SCHEDA DI SINTESI DELLE AZIONI E DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, allegata al presente Piano.

11. Nell'ambito di ciascuna area di rischio, le attività a rischio sono state raggruppate nel modo seguente:

    <u>N° 1 - Area affidamento di lavori, servizi e forniture</u>

- **attività di programmazione**
  Analisi dei fabbisogni e degli stanziamenti di Bilancio per l'individuazione dei beni/servizi da acquisire; ai sensi dell'art 21 comma 6 del Dlgs 50/2016 non si pone l'esigenza di predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
  Grado di rischio basso

- **attività di scelta del contraente**
- **attività di proroghe degli affidamenti in assenza di previsioni di legge**
  Non vi sono beni o servizi di importo superiore ai 40.000 € da acquisire e pertanto ci si è focalizzati sulle procedure di selezione del contraente e di successiva gestione del contratto per gli affidamenti "sottosoglia" di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
  Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del Dlgs 50/2016 non necessita predisporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi né di attivare l'elenco degli operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b).
  L'Ente per la sua "mission" (organizzazione e controllo del servizio dei rifiuti urbani, senza compiti gestionali propri del servizio) non realizza opere pubbliche e quindi non è stazione appaltante di lavori pubblici.
  Ai fini della valutazione del grado di rischio corruttivo presente in quest'area, si precisa che il valore complessivo degli appalti sottosoglia per servizi e forniture affidati dall'Ente che in larga misura hanno caratterizzazioni specialistiche connesse alla particolare attività dell'Ente si attesta su valori relativamente contenuti (lo stanziamento annuo di bilancio per l'acquisizione di beni e servizi è pari a circa 30.000 - 40.000 €/annui), pressoché interamente riferiti all'acquisto di servizi che in larga misura hanno caratterizzazioni specialistiche connesse alla particolare attività dell'Ente. Per questo motivo il numero di operatori partecipante agli avvisi di selezione pubblicati dall'Ente o agli inviti è generalmente assai limitato, rendendo quindi di difficile attuazione il ricorso sistematico alla rotazione degli affidatari.
  Si fa ricorso in ogni caso al MEPA.
  Grado di rischio: medio

N° 2 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- **attività di affidamento del servizio pubblico ciclo integrato rifiuti nel Bacino**
  Procedura di scelta dell'affidatario mediante gara (già effettuata con procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto conformemente alla normativa, come indicato sopra all'art. 5 comma 11)
  Grado di rischio: basso

- **attività di controllo sulla prestazione del servizio effettuato dal gestore**
  Accertamenti di iniziativa dell'Ente, verifiche dichiarazioni, segnalazioni, qualità dei servizi resi, anomalie del servizio, piani economico-finanziari, atti deliberativi trasmessi dal gestore, con riferimento anche alla convenzione del 2018 citata all'art. 5 comma 14
  Grado di rischio: medio

N° 3 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- **attività di approvazione del Piano economico-finanziario annuale del servizio rifiuti**
  Grado di rischio: medio
- **attività di concessione di contributi per progetti di comunicazione/educazione nel settore dei rifiuti**
  L'ammontare annuo dei contributi stanziati a bilancio è assai contenuto (stanziamento a bilancio 2022 di 3.000 €; fino a tutto il 2021 non sono stati erogati contributi).
  Grado di rischio: basso

- **attività di vigilanza ambientale sul corretto comportamento di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti**
  Le sanzioni ambientali per il non corretto conferimento dei rifiuti (mancata differenziazione, conferimento in giorni non calendarizzati, …) o abbandono di rifiuti sono emesse a seguito di rilievo specifico in sito con verbale da parte degli accertatori o mediante rilievo con videoregistrazioni ("fototrappole"). Al rilievo e proposta degli accertatori segue verifica del verbale di contestazione e sanzionatorio dell'ispettore ambientale che viene proposto alla firma del Direttore, con segregazione delle funzioni.
  Grado di rischio: medio

N° 4 - Area acquisizione e gestione del personale:

- **attività di reclutamento**
  Non sono previste a breve assunzioni.
  Grado di rischio: basso
- **attività di conferimento di incarichi di collaborazione**
  Per competenze specialistiche non presenti nell'organico estremamente contenuto dell'Ufficio di Bacino, l'Ente ricorre a consulenti esterni: in particolare si ricorre ad un consulente del lavoro (servizio paghe) per un importo di 4.000,00 € annui e al revisore dei conti (ex D.Lgs. 267/2000) per un importo di 5.500,00 € annui.
  L'ente per la specifica *mission* non è titolare di potere di nomina né in società partecipate né in altri enti o organismi strumentali.
  Grado di rischio: medio basso

N° 5 - Area interventi comuni

- **adozione degli atti di competenza dell'Ente**
  I procedimenti di stesura degli atti (i principali e salienti sono le deliberazioni dell'Assemblea, e del Comitato e determinazioni del Direttore, tutti pubblicati sul sito del Consiglio di Bacino) sono standardizzati.
  Grado di rischio: medio

12. Per ogni ambito di attività sono stati indicati i procedimenti a rischio corruzione, tra i quali sono inseriti quelli obbligatori come indicati nell'art.1 comma 16 della L.190/2012. Detta SCHEDA DI SINTESI viene approvata costituendo allegato del presente Piano.

Art. 7: Azioni di riduzione del rischio

1. Sulla base delle analisi effettuate, si è proceduto alla individuazione, riconsiderazione ed aggiornamento delle azioni di gestione e prevenzione del rischio, valutando anche il grado di realizzabilità delle stesse.

a) Azioni per tutte le attività a rischio

Nell'individuazione delle azioni per tutte le attività a rischio si prevedono i seguenti interventi:

- separazione delle funzioni (c.d. "segregazione delle funzioni", secondo PNA 2016);
- verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti;
- approvazione di regolamenti del Consiglio, ove necessari, per dare coerente attuazione alle finalità di cui alla legge anticorruzione;
- azioni legate alla specificità dell'attività e dei singoli procedimenti.

Tenuto conto che l'Ente è di recente costituzione, si reputa non attuabile allo stato la rotazione degli incarichi tra i dipendenti in quanto la ridotta composizione numerica del personale e la specializzazione delle funzioni non rendono economica tale azione, prevedendo, per quanto possibile, come suggerito dal PNA 2016, misure alternative quali quella dell'articolazione delle competenze con cui vengono attribuiti ai dipendenti diversi i compiti relativi alle diverse fasi dei procedimenti, avendo cura che l'istruttoria e/o la responsabilità del procedimento sia, per quanto possibile, stante la ridotta consistenza numerica dei dipendenti dell'Ufficio, assegnata ad un dipendente diverso dal Direttore cui compete l'adozione del provvedimento finale.

b) Azioni in materia di pubblicità e trasparenza

Il Consiglio, in adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, approvato dal Governo nell'esercizio della delega contenuta nella legge anticorruzione, pur essendo Ente di recente costituzione, ha provveduto fin dall'inizio a predisporre, nel proprio sito web istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente" ove risultano già pubblicati gran parte dei dati, le informazioni ed i documenti la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla suddetta normativa.

Compito del Responsabile della prevenzione sarà quello di monitorare la sezione, facendola aggiornare secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore e dalle determinazioni dell'Autorità.

Sempre in materia di trasparenza, nel sito web è indicato l'indirizzo di posta certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze, secondo l'accesso documentale, civico e generalizzato, nonché i moduli di domanda.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 alla parte B) costituisce sezione del presente Piano.

c) Azioni in materia di formazione del personale dipendente.

Con l'approvazione del Piano, il Responsabile per la prevenzione, come negli anni precedenti, avvierà programmi annuali di formazione in tema di anticorruzione. La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012, ai D. Lgs. 33/2013 e 39/2013, agli articoli del D. Lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

Nella scelta delle modalità per l'attuazione dei corsi di formazione si farà riferimento ai principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- formazione in tema di anticorruzione per tutti i dipendenti del Consiglio;

- formazione in tema di buone pratiche;

- formazione sui codici di comportamento e sulle tematiche dell'etica e della legalità.

d) Azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa

I fenomeni corruttivi possono sorgere anche a causa dell'inefficienza nel compimento di alcune fasi procedimentali. Si evidenziano pertanto i seguenti accorgimenti, prescelti con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'azione amministrativa:

- predisposizione di piano o programma degli acquisti di beni e servizi, pur contenuto, anche al momento del PEG tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di Bacino anche in base agli obiettivi ad esso assegnati;
- ricorso ai servizi presenti in MEPA;
- criterio di selezione casuale dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate, ove economicamente vantaggioso e comunque in coerenza ai principi del Trattato;
- implementazione delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente anche in applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 33/2013;
- azioni di prevenzione riguardanti tutto il personale e previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012.

e) Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico

Il Codice di comportamento interno, collegato al presente Piano, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione.

In particolare le azioni previste dallo stesso, in aggiunta a quelle contenute nel Codice di cui al DPR 62/2013, sono le seguenti:

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Le azioni previste sono di tipo informativo/formativo e di richiesta di esplicitazione formale in ogni pratica relativa ad attività prevista nel presente Piano, dell'assenza del conflitto da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e di chi emana l'atto finale;

- aggiornamento dei criteri di conferimento e di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, valutando tutti i possibili profili di conflitto di interesse. L'azione prevista è la richiesta a tutti i dipendenti di tutti gli incarichi svolti anche a titolo gratuito e obbligo di aggiornamento annuale delle dichiarazioni;

- individuazione delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara o di concorso: le azioni sono quelle previste nel Codice;

- estensione degli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento ai collaboratori o consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura con il Consiglio, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i titolari di organi ed incaricati negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, mediante introduzione nei citati contratti di apposite clausole risolutive in caso di violazione degli obblighi stessi;

- limitazione della libertà negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art. 53 D. Lgs. 165/2001) per attività afferenti alle funzioni precedentemente svolte nel Consiglio. Il Codice di comportamento del Consiglio fa riferimento anche a specifiche disposizioni della normativa nazionale che diventano elemento essenziale e parte integrante del presente Piano andando a costituire principi di comportamento per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali del pubblico dipendente. In particolare, nella normativa vigente è individuata una forma di tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (art. 54bis D.Lgs.165/2001).

Art. 8: Controllo e monitoraggio dei rischi

1. Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il Responsabile della prevenzione in quanto egli è tenuto a rendicontare ogni anno al Comitato sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- azioni e controllo nella gestione dei rischi;
- formazione sul tema dell'anticorruzione;
- applicazione delle disposizioni previste nel codice di comportamento.

2. Oltre alle verifiche prima indicate, sulla base di quanto imposto dalla legge, sono previste anche le ulteriori attività di controllo di seguito indicate:

   - verifica, nello svolgimento delle attività individuate "a rischio corruzione e/o illegalità", del rispetto dei termini dei procedimenti, di cui al vigente regolamento e relative schede, sia attraverso la pubblicazione sul sito degli iter procedimentali, sia attraverso verifiche specifiche a cura del Responsabile della prevenzione;
   - verifica dei rapporti tra l'Ente e soggetti terzi contraenti/ beneficiari a campione, al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti terzi e i dipendenti del Consiglio;
   - verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, a cura del Responsabile della prevenzione, mediante controlli a campione;
   - verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Piano, da parte dei dipendenti del Consiglio, a cura del Responsabile della prevenzione;
   - verifica dell'attivazione e del mantenimento delle misure in materia di trasparenza, a cura del Responsabile della trasparenza.

3. Le attività di controllo di cui al presente Piano si pongono in rapporto con le disposizioni normative in materia di trasparenza.

4. Le azioni di controllo e monitoraggio saranno svolte prendendo come riferimento quanto indicato nell'allegata SCHEDA DI SINTESI DELLE AZIONI E DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto un documento di rendicontazione ("Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione", secondo il modello dell'ANAC) che conterrà anche un giudizio di appropriatezza e attualità delle misure adottate.

Art. 9: Approvazione e aggiornamento

1. Il presente Piano, predisposto dal Responsabile della prevenzione, è stato approvato con deliberazione del Comitato di Bacino, organo esecutivo corrispondente alla Giunta per gli Enti Locali, secondo quanto previsto nel PNA 2019.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà approvato l'aggiornamento del Piano prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Art. 10: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

1. Il Piano, per il miglior conseguimento dei compiti previsti, viene presentato al personale e pubblicato sul sito internet del Consiglio.

2. Viene inoltre stabilito che all'indirizzo segreteria@bacinosp.it o via posta tradizionale possano essere segnalati elementi utili a migliorare il Piano e a ridurre i rischi corruttivi.

3. Alla casella potranno scrivere dipendenti e soggetti esterni, segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art. 1, comma 51, della L.190/2012 "…*nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione…"*

4. I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del Codice sulla privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD).

Art. 11: Norme finali, trattamento dati e pubblicità

5. I dati raccolti in applicazione del presente Piano saranno trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD e delle disposizioni emanate in materia dal Garante della Privacy.

6. Con l'approvazione del presente Piano sono abrogate le eventuali disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

7. Il Piano sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione".

PARTE B

Piano della Trasparenza 2022-2024 (di seguito PT)

Art. 12: Premessa

1. Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 (d'ora in avanti "Programma") del Consiglio di Bacino Sinistra Piave viene redatto per dare attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, e in particolare all'art. 10 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e secondo le indicazioni del PNA 2019 costituisce apposita sezione del PTPC.

2. Con il suddetto decreto legislativo è stato operato un riordino in un unico corpo normativo della disciplina sulla trasparenza e sono state emanate nuove e differenti norme in materia che prevedono l'adozione di un programma sulla trasparenza adeguato alla normativa vigente.

3. La trasparenza, così come definita dall'art. 1 comma 1 del sopra citato decreto legislativo, è intesa quale diritto dei cittadini ad un'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Tale controllo è garantito prevalentemente attraverso lo strumento dell'accesso telematico ed è finalizzato alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione specificando che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

4. Il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. Ha sancito, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al fine anche di dare organicità ai dati pubblicati o da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Ha precisato i

compiti e le funzioni dei Responsabili della Trasparenza, ha previsto la creazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. Infine, il decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza. La Trasparenza non è da considerare come un mero adempimento amministrativo, bensì come uno strumento cruciale finalizzato a realizzare un’azione amministrativa eticamente corretta che persegue gli obiettivi, già sanciti dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, di efficacia, economicità, efficienza valorizzando il concetto che l’amministrazione pubblica deve rendere conto delle proprie decisioni verso l’utenza ed esserne responsabile (accountability).

5. Il presente Programma tiene conto delle rilevanti modifiche apportate dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e delle recenti Linee guida emanate dall’ANAC ed in particolare le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», approvate con Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”, approvate con Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

6. Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, nel dare attuazione alla nuova normativa sulla trasparenza, intende garantire il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

7. Gli aspetti di maggior rilievo del Programma possono essere riassunti nei seguenti punti:

- regolamentazione del nuovo e fondamentale istituto dell’accesso civico; in tale ottica, sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino, è resa accessibile e facilmente consultabile una sezione apposita denominata “Amministrazione Trasparente” in cui sono pubblicati documenti, informazioni o dati per un periodo di cinque anni a cui il cittadino deve avere libero accesso;

- ampliamento delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi di pubblicazione e regolamentazione, in base alle nuove previsioni di legge, dei periodi di pubblicazione degli stessi;

- modifica della disciplina di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, in ossequio alla nuova disciplina normativa ed in considerazione dell'abrogazione dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

- garanzia che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

- accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- accesso generalizzato in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), con il quale il diritto all'informazione è garantito l'accesso cosiddetto generalizzato con i soli limiti di cui all'art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 come innovato dal D. Lgs. 97/2016.

Art. 13: Individuazione dei dati da pubblicare

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, per "pubblicazione" si intende la pubblicazione, nel sito istituzionale *www.bacinosp.it* alla pagina "Amministrazione Trasparente", dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Consiglio di Bacino così come individuati dalla normativa vigente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.

2. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del D. Lgs n. 33/2013.

3. Le categorie di documenti, informazioni e dati sono individuate nell'allegato del Programma denominato "Elenco categorie di atti soggetti a pubblicazione" (d'ora in avanti "Allegato A"), conformemente all'allegato 1 delle Linee Guida approvate con delibera n. 1310 del 28.12.2016 da parte dell'ANAC, ai cui contenuti espressamente si rinvia, dove, a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di riferimento, sono indicati:

   - il soggetto competente alla redazione del dato, alla richiesta di pubblicazione o alla pubblicazione diretta, e al suo aggiornamento, per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

   - lo stato di pubblicazione;

   - gli adempimenti programmatici;

   - eventuali fattispecie non presenti per la specificità dei compiti istituzionali e di organizzazione stessa del Consiglio di bacino.

4. Il Programma, in quanto finalizzato a garantire la massima trasparenza, ha una funzione preventiva sui fenomeni corruttivi, costituendo in tal modo una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Art. 14: Soggetti competenti all'attuazione del Programma

1. Il ruolo di Responsabile della Trasparenza è affidato al Direttore, avv. Guido Sartorato, nominato tale dal Comitato Istituzionale con delibera n. 13 in data 18.12.2020, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio di Bacino, nominato con delibera n. 6 del 5.03.2021.

2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal Programma ed è, in particolare, preposto a:

    a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

    b) controllare che le misure del Programma siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;

    c) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

    d) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

    e) segnalare all'organo di indirizzo politico, al Responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

    f) provvedere all'aggiornamento annuale del Programma;

    g) curare l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

3. Il Responsabile della Trasparenza si avvarrà della collaborazione di tutto il personale dell'Ente preposto alle singole aree funzionali per l'espletamento delle funzioni in materia di trasparenza sancite dalla legge e regolamentate dal Programma.

4. L'attuazione del Programma rientra tra i doveri del personale appositamente individuato all'allegato A del Programma, che deve garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Art. 15: Accesso documentale

1. L'accesso documentale è dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata a porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che

l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

2. Nel redigere l'istanza di accesso ex L. 241/1990, mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti – Accesso civico", il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

3. Il Responsabile della Trasparenza trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente per l'istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa. La risposta e messa a disposizione della documentazione richiesta va effettuata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 16: Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al Consiglio di Bacino di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti – Accesso civico".

3. Il Responsabile della Trasparenza trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente, per l'istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa. La pubblicazione va effettuata entro 30 giorni dalla richiesta di accesso civico. L'avvenuta pubblicazione va comunicata al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede come descritto ai precedenti commi.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle norme sul processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) a cui si fa espresso rinvio.

6. Nei casi in cui il Responsabile della Trasparenza constati l'omissione della pubblicazione di documenti, informazioni o dati, prevista per legge, invita tempestivamente il personale incaricato, così come individuato nell'Allegato A dal presente programma a pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto.

7. La richiesta di accesso civico può comportare da parte del Responsabile della Trasparenza, nei casi di accertato e grave inadempimento, l'obbligo di segnalare l'omissione al Comitato di Bacino e di attivare l'Ufficio disciplinare ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Art. 17: Accesso generalizzato

1. In analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), con il quale il diritto all'informazione è la consuetudine, viene garantito l'accesso cosiddetto generalizzato con i soli limiti di cui all'art. 5 bis del D. Lgs. 33/2013 come innovato dal D. Lgs. 97/2016.

2. Nel redigere l'istanza di accesso generalizzato, mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti – Accesso civico", al richiedente è riconosciuto il diritto di accesso generalizzato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

3. Il Responsabile della Trasparenza trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente per l'istruttoria necessaria che deve effettuarsi entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa. La risposta e messa a disposizione della documentazione richiesta va effettuata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 18: Campo di applicazione - limiti

1. La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, con particolare riguardo a quelle di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e delle disposizioni in materia di riservatezza di dati personali (regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD), comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo. In ogni caso per la pubblicazione di atti o documenti, il Consiglio di Bacino provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

3. Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale del Consiglio di Bacino si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti legati al Consiglio di Bacino con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con il Consiglio di Bacino ad altro titolo.

4. La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico, per i quali si rimanda ai rispettivi siti istituzionali di appartenenza, e di uffici o di incarichi di diretta collaborazione con gli stessi, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e il Consiglio di Bacino, idonee a rivelare "dati sensibili", cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Può essere disposta, a norma del Programma, la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di legge di pubblicazione, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

6. I limiti normativi e regolamentari posti al diritto d'accesso (articolo 24, comma 1 e 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), a cui si fa espresso rinvio, devono intendersi applicabili qualora finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Restano inoltre fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni tutti i dati di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, oltre quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 19: Soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

1. Il Direttore ed il personale espressamente individuato nell'Allegato A del Programma sono responsabili in merito all'individuazione, elaborazione, richiesta di pubblicazione o pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

2. La pubblicazione viene effettuata dall'ufficio del Consiglio di Bacino, il quale è responsabile della tempestiva pubblicazione e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per favorire l'accesso da parte dell'utenza e le modalità tecniche di pubblicazione, anche in funzione alle risorse disponibili, così come meglio descritte alla parte III del Programma nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il Consiglio di Bacino garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine l'ufficio del Consiglio di Bacino competente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Art. 20: Categorie di dati e contenuti specifici

1. Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale del Consiglio di Bacino all'indirizzo *www.bacinosp.gov.it*, alla pagina "Amministrazione Trasparente" sono espressamente indicate nell'Allegato A del Programma. La struttura di tale pagina è conforme ai requisiti minimi riportati nell'allegato al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché allo schema tipo allegato alla Delibera CIVIT adesso A.N.AC. - n. 50/2013, e secondo l'allegato 1 delle Linee Guida approvate con delibera n. 1310 del 28.12.2016 da parte dell'ANAC, ai cui contenuti espressamente si rinvia.

2. Nell'Allegato A del Programma, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla norma, a margine di ciascuna categoria di dati sono indicati il personale competente alla redazione del/i dato/i, ed al loro aggiornamento, allo stato di pubblicazione e le fattispecie non applicabili.

3. Il Consiglio di Bacino si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del Programma.

Art. 21: Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino secondo i tempi previsti dalla vigente normativa tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalla CIVIT (ora A.N.AC.) negli allegati 1 e 2 alla deliberazione n. 50 del 2013 e dalle Linee Guida sopracitate e sono mantenuti costantemente aggiornati.

2. La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed a quelli concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge e specificato all'Allegato A del Programma.

Art. 22: Albo Pretorio on line

1. Nel sito istituzionale del Consiglio di Bacino è istituita apposita pagina dedicata all'Albo Pretorio del Consiglio di Bacino denominata *Albo Pretorio*, dove, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, si procede all'integrale pubblicazione di tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione di efficacia e quindi di produzione degli effetti previsti.

2. L'Albo Pretorio on line è il luogo in cui vengono affissi tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e quindi per produrre gli effetti previsti. In questa pagina è possibile ricercare, consultare e scaricare gratuitamente, quali copie non aventi valore di copia autentica, gli atti prodotti dal Consiglio di Bacino soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, quali deliberazioni del Comitato e dell'Assemblea, avvisi di gara, bandi di concorso, ed altro, nonché atti provenienti da altre amministrazioni che ne facciano apposita richiesta.

3. L'ufficio del Consiglio di Bacino è responsabile della corretta tenuta e gestione dell'Albo Pretorio. L'ufficio che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e che ne richiede la pubblicazione è responsabile del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nel caso in cui il documento da pubblicare contenga dati personali, inclusi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 23: Indicazioni generali sulle modalità di pubblicazione on line dei dati

1. Il Direttore, anche nella sua veste di Responsabile della Trasparenza, adotta tutti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia, anche in funzione alle risorse disponibili.

2. Dovrà in particolare essere garantita la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso del Consiglio di Bacino, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

3. Dovrà inoltre essere garantita osservanza alle prescrizioni in materia di riservatezza di dati personali (regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD), comprensive delle deliberazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, tra le quali la

Deliberazione 2 marzo 2011 “Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011.

4. Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato; le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i dati che sono alla base delle informazioni stesse. Occorre anche attenersi alle indicazioni riportate nelle “Linee Guida Siti Web” relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sui siti. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

5. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella pagina denominata «Amministrazione Trasparente», ai sensi della normativa vigente, il Consiglio di Bacino non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa pagina.

6. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 del Programma, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui a comma 2, all'interno di distinte pagine del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione Trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle pagine di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8 del Programma.

Art. 24: Formato e contenuto dei documenti

1. Si individua nel formato PDF quello che, prioritariamente, rientra tra le tecnologie di pubblicazione di documenti ritenute compatibili con l’accessibilità.

2. Per eventuali contenuti (video, immagini, mappe, ecc.) resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l’accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l’accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti.

Art. 25: Modalità di adozione del Programma

1. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è raccordato alle misure e agli interventi previsti al “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024” del Consiglio di Bacino del quale costituisce una sezione.

2. Il Programma, approvato dal Comitato di Bacino sarà aggiornato con cadenza annuale, a cura del Responsabile della Trasparenza.

3. Il Programma sarà pubblicato nella pagina “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali” all’interno del sito istituzionale del Consiglio di Bacino.

Art. 26: Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder

1. Vengono individuati come stakeholder, o portatori di interessi, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell’efficacia delle attività proposte nel Programma, i cittadini anche in forma associata.

Art. 27: Coinvolgimento degli stakeholder interni

1. Il Direttore cura l’attività di formazione del personale dipendente, in qualità di stakeholder interno, sul tema legalità, promozione della cultura dell’integrità e della trasparenza. Lo scopo è sostenere la cultura organizzativa della trasparenza e portare alla comprensione dei dipendenti che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che possono/devono assumere valore interno ed esterno attraverso la significatività dei dati scelti, la loro fruibilità e affidabilità per gli utenti/cittadini e per l’organizzazione interna. La qualità dei dati pubblicati e la loro significatività sono sensori per comprendere quanto in un’organizzazione si è sviluppata la cultura dell’analisi e programmazione delle attività in base alla rilevazione dei risultati di quanto operato in precedenza e della valutazione delle performance piuttosto che il semplice adempimento normativo.

Art. 28: Attività di promozione di una cultura dell’integrità – Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione

1. Il Programma considera la trasparenza dell’attività amministrativa non soltanto un mezzo per garantire forme di controllo diffuso da parte del cittadino ma soprattutto come mezzo funzionale all’affermazione della cultura dell’integrità.

2. La trasparenza dei dati favorisce il monitoraggio continuo dell’azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità.

3. Tra le azioni previste dal Programma, la pubblicazione della struttura organizzativa, che consente una lettura trasparente e puntuale nell’individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità nella gestione dei procedimenti, diventa uno strumento centrale nella promozione di una cultura dell’integrità.

4. In tale ottica si inseriscono svariati obblighi di pubblicazione, tra i quali:

   a) il codice di comportamento, approvato con delibera n. 3 del 14 marzo 2017 dall’Assemblea;

b) gli atti di conferimento degli incarichi;

c) gli atti in materia di scelta del contraente e contratti pubblici, opportunamente adeguato alle nuove disposizioni normative;

d) le graduatorie relative a concorsi e prove selettive.

5. La pubblicazione integrale degli atti (delibere, determine, documenti), dei relativi responsabili dei procedimenti, dei responsabili di istruttoria e altro, riveste particolare importanza in correlazione con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, in quanto finalizzata alla mappatura delle attività ed alla conseguente rilevazione dei rischi corruttivi.

6. Per l'intrinseco collegamento tra il principio della trasparenza e la cultura della legalità, si prevede di promuovere interventi ed azioni mirate sul tema dell'integrità nell'ambito dei percorsi formativi del personale dipendente e le informazioni pubblicate sul sito internet.

Art. 29: Le modalità di attuazione del programma, le azioni previste, i tempi di attuazione e le strutture competenti

1. Nella presente sezione vengono delineate le modalità di attuazione e le azioni previste, i tempi di attuazione, le strutture competenti nelle diverse fasi di elaborazione ed attuazione del Programma e le risorse dedicate.

2. In particolare si procede alla verifica e all'aggiornamento di quanto attualmente pubblicato sulla pagina "Amministrazione Trasparente", di implementare i dati secondo quanto definito nel Programma.

3. In relazione ai dati di cui all'Allegato A, le principali azioni previste possono essere così individuate:

a) verifica, a cura del responsabile dell'ufficio competente a detenere il dato, dell'esattezza e completezza dei dati attualmente pubblicati sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente";

b) aggiornamento dei dati pubblicati attraverso le modalità informatiche già in uso, anche automatizzate;

c) verifica sui dati attualmente pubblicati sul sito istituzionale alla pagina "Amministrazione Trasparente", circa il rispetto delle norme in materia di accessibilità: attività contestuale all'adozione del Programma;

d) pubblicazione completa delle categorie dei dati di cui all'allegato A: nel tempo più breve possibile tenuto conto dei carichi di lavoro e della esigua dotazione organica del Consiglio di Bacino.

4. Con riferimento alle categorie dati da pubblicare a norma del Programma, si fa espresso rinvio, quale parte programmatica dello stesso, alle prescrizioni di cui all'Allegato A che contiene, in apposite colonne, lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e gli adempimenti programmatici a carico dell'Ufficio di Bacino, con apposita tempistica.

5. Il Responsabile per la Trasparenza riferisce della sua attività annualmente all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo nell'ambito della relazione sulla sua attività, in particolare su:

   a) stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione del Programma anche con riferimento alle prescrizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

   b) eventuali criticità riscontrate.

6. Il Consiglio di Bacino si riserva di implementare il Programma con ulteriori categorie di dati utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento annuale del Programma.

7. Ai fini della massima trasparenza tutti gli atti (delibere, determine, liquidazioni, …) sono pubblicati sulla sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Art. 30: Le risorse dedicate

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Programma è realizzato attraverso risorse umane e strumentali disponibili individuate all'interno del Consiglio di Bacino e senza maggiori costi ed oneri per il bilancio dell'Ente, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 31: Compiti di verifica

1. Il Responsabile della Trasparenza, controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito all'art. 4 del Programma.

2. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del personale dell'ufficio di Bacino, espressamente individuato nell'allegato A, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, procedendo con la segnalazione all'Ufficio disciplinare per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che abbia omesso la pubblicazione.

3. Il personale del Consiglio di Bacino espressamente individuato nell'allegato A garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sarà oggetto di verifica ed adeguamento annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno) a cura del Responsabile

della Trasparenza, con particolare riguardo alle modalità, ai tempi di attuazione, alle risorse dedicate e agli strumenti di verifica, avendo cura di procedere alle necessarie revisioni per garantire costantemente la massima trasparenza, accessibilità e fruibilità dei dati pubblicati nonché il loro aggiornamento. Andrà posta specifica evidenza alle misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

5. Il Direttore, in caso di provvedimenti di modifica organizzativa, potrà provvedere con proprio atto all'aggiornamento del presente programma e dei relativi allegati per rendere coerenti i diversi documenti.

Allegati:

- Scheda di sintesi delle azioni e dei controlli in materia di anticorruzione;

- Elenco degli obblighi di pubblicazione (Allegato A);

- Modello di accesso documentale ex L. 241/1990;

- Modello accesso civico;

- Modello accesso generalizzato